



CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI MERCATI A CADENZA
ULTRAMENSILE (FIERE)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 54 DEL 18.6.2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 15.4.2004
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 15.2.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 88 DEL 14.12.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 27.9.2018**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Oggetto

art. 2 – Specializzazione merceologica della fiera

art. 3 – Esercizio dell’attività in forma itinerante

TITOLO II – CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 4 – Contenuto delle domande e termini di presentazione

TITOLO III – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

art. 5 – Graduatoria

art. 6 – Priorità

art. 7 – Pubblicazione della graduatoria

TITOLO IV – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

**art. 8 – Assegnazione dei posteggi ai soggetti inseriti in
graduatoria**

art. 9 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)

art. 10 – Autorizzazioni temporanee alla vendita

**art. 10 bis – Mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiqua-
riato e l’oggettistica varia (mercatini) – disposizioni per la vendita occasionale**

TITOLO V – RICONOSCIMENTO DELLE PRESENZE

art. 11 – Presenze

TITOLO VI – SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’

art. 12 – Casi in cui è ammessa la sostituzione

TITOLO VII – OBBLIGHI DELL’OPERATORE

art. 13 – Obblighi e divieti dell’operatore

TITOLO VIII – AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE

art. 14 – Definizione

art. 15 – Assegnazione delle aree agli agricoltori

art. 16 – Comunicazione

art. 17 – Agricoltori – esposizione della merce

art. 18 – Applicabilità delle norme agli agricoltori

TITOLO IX – SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

art. 20 – Sanzioni

art. 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

art. 22 – Disposizioni finali e rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ***Oggetto***

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno per oggetto la disciplina dei mercati a cadenza ultramensile (qui anche denominati “fiere”), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, dalla L.R. 12.11.1999, n. 28 e dalla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642.

In occasione delle suddette manifestazioni, le aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 (a posto fisso ed in forma itinerante), provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica l'assegnatario di posteggio deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

Nei casi di subingresso o di altre analoghe variazioni che comportano il trasferimento o la sostituzione del titolo autorizzativo, qualora l'autorizzazione stessa non sia nella disponibilità del titolare in quanto depositata presso i competenti uffici a corredo delle pratiche di voltura, l'operatore dovrà essere comunque munito di idonea documentazione che giustifichi la momentanea indisponibilità del titolo autorizzativo e che dimostri l'avvenuta presentazione delle domande e/o comunicazioni di voltura.

L'operatore dovrà altresì essere munito della concessione di posteggio per la fiera o comunque della documentazione rilasciata dal Comune di Saluzzo ed attestante il titolo ad occupare il posteggio.

Art. 2 ***Specializzazione merceologica della fiera***

Nel caso in cui sia stata individuata una articolazione o specializzazione merceologica della fiera, l'operatore potrà porre in vendita solo ed esclusivamente i generi previsti per l'area ove insiste il posteggio assegnatogli.

Analoga limitazione potrà essere posta per esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, e comunque in generale per motivi igienico-sanitari, di sicurezza e di viabilità.

Art. 3
Esercizio dell'attività in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante da parte dei soggetti titolari di autorizzazione è consentito esclusivamente nelle aree preventivamente individuate dal Comune.

Durante lo svolgimento di una fiera, il commercio in forma itinerante è comunque interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri (in linea d'aria) dall'area della fiera.

TITOLO II

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4
Contenuto delle domande e termini di presentazione

Coloro che intendono partecipare ai mercati aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28, comma 6, del D.lgs.114/98, devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione. L'istanza deve contenere una autodichiarazione, redatta nelle forme di legge, da cui risultino:

- gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare alla fiera (numero autorizzazione - data di rilascio - Comune di rilascio - tipologia di autorizzazione);
- gli estremi dell'iscrizione al Registro Ditte/Registro Imprese (numero e data);
- le merceologie trattate.

In alternativa o in aggiunta a quanto sopra potranno essere allegate all'istanza copia fotostatica non autenticata dell'autorizzazione e copia fotostatica della visura camerale dalla quale risulti l'iscrizione al Registro ditte/ Registro imprese.

Per le fiere denominate: Fiera di Carnevale, Mercato di Natale, Mercato dei Santi, è obbligatorio indicare nell'istanza in modo dettagliato le specializzazioni merceologiche poste in vendita. Nel caso in cui l'operatore non provveda la domanda non verrà accolta.

Per le istanze recapitate a mano e per quelle trasmesse a mezzo posta (escluse le raccomandate) farà fede, quale data di presentazione, la data del timbro di arrivo in Comune.

Per le istanze trasmesse a mezzo lettera raccomandata farà fede, quale data di presentazione, la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per le domande incomplete, salvo i casi in cui le stesse non possano venire accolte perchè prive dei requisiti minimi, non verranno comunque presi in considerazione i titoli attestanti le priorità per l'inserimento in graduatoria.

Il soggetto titolare di autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari ed abilitato anche alla somministrazione degli stessi, come risultante da apposita annotazione sul titolo autorizzativo, dovrà precisare nell'istanza di concessione del posteggio che intende effettuare anche attività di somministrazione ed indicare le modalità con cui intende esercitarla.

Qualora l'istanza riguardi l'area del Foro Boario l'interessato è tenuto ad indicarlo chiaramente; qualora non precisato l'istanza verrà considerata relativa all'area del concentrico. Nel caso in cui l'autorizzazione con la quale si intende partecipare alla fiera sia stata acquisita a seguito subingresso, il richiedente dovrà indicare nell'istanza gli estremi del precedente titolare, al fine di acquisirne gli eventuali titoli di priorità già maturati (presenze). In caso contrario non gli verranno riconosciute le presenze eventualmente cumulate dal precedente o dai precedenti titolari. In ogni caso spetta al richiedente indicare nell'istanza eventuali titoli di priorità già acquisiti, anche in relazione a precedenti titoli autorizzativi.

TITOLO III

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 5 Graduatoria

La graduatoria è formata dai competenti uffici comunali sulla base delle seguenti priorità:

1. maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
2. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro delle ditte (nei casi in cui risulti dalla visura camerale si considera la data di inizio attività);
3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
4. priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione (si fa riferimento alla data di presentazione).

La graduatoria è formata esclusivamente con riferimento alle domande pervenute nei termini di cui al precedente art. 4 (almeno sessanta giorni prima della manifestazione).

Art. 6 Priorità

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente alla registrazione delle stesse.

Art. 7
Pubblicazione della graduatoria

Sulla scorta delle domande presentate entro i termini di cui all'art. 4, il competente ufficio comunale provvede a formare apposita graduatoria, che verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima della fiera.

A ciascun soggetto inserito in graduatoria verrà comunicata per iscritto la sua posizione (numero di graduatoria).

TITOLO IV

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 8
Assegnazione dei posteggi ai soggetti inseriti in graduatoria

I posteggi verranno assegnati sulla base delle scelte operate direttamente dagli operatori in relazione alla loro posizione in graduatoria, tenuto conto delle effettive esigenze legate alla dimensione delle attrezzature di vendita, nonché della eventuale articolazione o specializzazione merceologica della fiera.

Per la scelta dei posteggi gli operatori potranno essere convocati preventivamente dagli uffici comunali che metteranno a loro disposizione le cartografie riportanti la situazione dei posteggi nell'ambito della fiera.

Nell'ipotesi di cui al punto che precede gli operatori dovranno presentarsi personalmente, ovvero, in caso di impossibilità, tramite persona munita di delega scritta, nel giorno e nell'ora stabiliti in sede di convocazione.

I soggetti convocati che non si presenteranno nei giorni stabiliti, potranno comunque presentarsi il giorno stesso della fiera, un'ora prima dell'inizio delle vendite. In tale sede gli operatori della Polizia Municipale provvederanno ad assegnare a tali soggetti i posteggi rimasti eventualmente vacanti secondo i criteri di cui al successivo art. 9.

Art. 9
Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta) avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del D.Lgs. 114/98, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- 1) soggetti che, presentata la domanda di partecipazione nei termini di cui all'art. 4, e quindi già inseriti in graduatoria, non si siano presentati per la scelta del posteggio (in caso di preventiva convocazione), ovvero non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità. Tale assegnazione avviene in base all'ordine di graduatoria.

- 2) soggetti che, pur in possesso dei requisiti per essere inseriti in graduatoria, hanno presentato la domanda di partecipazione oltre i termini di cui all'art. 4 (oltre i sessanta giorni).
Per tali soggetti l'assegnazione avviene in base ai criteri di cui ai punti 2.1 - 2.2 - 2.3.
- 2.1 maggior numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- 2.2 maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- 2.3 maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- 3) soggetti che non hanno presentato domanda di partecipazione, che si presentano il giorno stesso della fiera, muniti del titolo autorizzativo in originale e della documentazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese o Registro ditte. Per tali soggetti le priorità vengono determinate in base ai precedenti punti 2.1 – 2.2 – 2.3

La priorità di cui al punto 2.1 verrà attestata dall'organo comunale.

La priorità di cui al punto 2.2 dovrà essere dimostrata dall'operatore mediante esibizione dell'autorizzazione in originale e di una visura camerale attestante l'iscrizione del Registro Ditte (il numero e la data di iscrizione al Registro ditte/Registro imprese può essere autocertificata).

La priorità di cui al punto 2.3 dovrà essere dimostrata dall'operatore mediante esibizione dell'autorizzazione in originale e di ogni altra eventuale documentazione idonea ad individuare l'autorizzazione originaria (nei casi di subingresso o di altre variazioni) ed il trasferimento dei titoli di priorità.

Art. 10

Autorizzazioni temporanee alla vendita

In occasione dei mercati a cadenza ultramensile non vengono rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita. Il Comune, nei casi in cui lo ritenga opportuno e nell'interesse dei consumatori, per il completamento dei servizi offerti nell'ambito della fiera, può rilasciare autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività in esame, qualora esercitata su area pubblica, rimane comunque subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve pervenire al Comune nell'arco temporale compreso fra il decimo e il trentesimo giorno antecedenti la fiera.

Non verranno accolte le domande pervenute in tempi diversi da quelli sopra indicati.

Qualora il comune ritenga di autorizzare l'esercizio dell'attività di somministrazione, accoglierà le domande tenendo conto della data di presentazione, e nel caso di domande presentate alla medesima data seguirà le seguenti priorità:

- minor numero di autorizzazioni per il commercio su area pubblica possedute dal richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese – Registro ditte

I suddetti titoli di priorità dovranno essere dichiarati dagli interessati nel contesto della domanda. In assenza di dichiarazione tali titoli non verranno considerati per l'attribuzione delle priorità.

Art. 10 bis

Mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia (mercatini) – disposizioni per la vendita occasionale

I mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia (denominati mercatini) si svolgono secondo le modalità, i criteri e le disposizioni di cui agli artt. 11- bis e seguenti della L.R. 12.11.1999, n. 28 e della D.G.R. 11.5.2018, n. 12-6830.

Il Comune rilascia, su richiesta dell'interessato e con le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, i tesserini per la vendita occasionale nei mercatini.

L'assegnazione dei posteggi ai venditori occasionali nell'ambito dei mercatini avviene secondo le procedure e le modalità previste dalla vigente normativa regionale, con priorità attribuita in base al più alto numero di presenze sul mercatino. A parità di presenze la priorità è riconosciuta al soggetto richiedente più giovane di età.

Le disposizioni per la vendita occasionale e per la disciplina dell'accesso ai soggetti privati proponenti vengono inserite nel provvedimento di approvazione dei progetti complessivi nei casi di mercatini di iniziativa di soggetti terzi.

La partecipazione ai mercatini degli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa regionale.

In occasione dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi che prevedano la partecipazione di operatori professionali in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica e di venditori occasionali, il soggetto gestore dovrà attenersi, nella gestione del mercatino e nell'assegnazione dei posteggi, alle disposizioni comunali inserite nel provvedimento di approvazione del mercatino nonché alle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio su area pubblica.

(articolo approvato con D.C.C. n. 60 del 27.9.2018)

TITOLO V

RICONOSCIMENTO DELLE PRESENZE

Art. 11 Presenze

Le presenze verranno riconosciute e conteggiate a tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio ed abbiano effettivamente operato per tutta la durata della fiera.

Il calcolo del numero delle presenze per l'assegnazione del posteggio viene effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dal soggetto titolare della medesima nell'area destinata allo svolgimento della fiera, ovvero con riferimento all'autorizzazione con la quale il soggetto ha esercitato nella fiera.

Non è consentita la somma delle presenze relative a più autorizzazioni delle quali sia titolare il medesimo soggetto.

TITOLO VI

SOSTITUZIONE NELL'ATTIVITA'

Art. 12

Casi in cui è ammessa la sostituzione

L'assegnatario del posteggio può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo autorizzativo in originale, da esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura di vendita, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire in casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e devono inoltre essere muniti di atto di delega contenente il motivo della sostituzione.

Nel caso di sostituzione da parte di familiari coadiutori o dipendenti questi dovranno dimostrare, attraverso apposita ed idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione. Il titolo di cui trattasi può essere sostituito da una autodichiarazione, da rendersi anche su specifica richiesta degli operatori di vigilanza, sottoscritta dal titolare del posteggio o dal soggetto che si presenta sul mercato e sotto la sua personale responsabilità.

Nel caso di sostituzione per casi eccezionali, questi dovranno essere documentati (ad es. certificato medico). Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili.

Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione.

Potrà sempre essere richiesta al soggetto che si presenta sul mercato autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e del titolo ad esercitare l'attività in luogo del titolare.

Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla

applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.

TITOLO VII

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Art. 13

Obblighi e divieti dell'operatore

L'operatore ha i seguenti obblighi:

- a) di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti ovvero, nel caso in cui sia prevista la pulizia dell'area da parte delle ditte titolari del servizio, di raccogliere tutti i rifiuti prodotti in idonei contenitori o comunque in modo da agevolare il servizio di pulizia e limitare al minimo l'ingombro dell'area.
I rifiuti ingombranti, e comunque i contenitori utilizzati dagli operatori, al termine delle vendite dovranno essere raccolti in modo ordinato e svuotati del loro contenuto, collocati in prossimità del posteggio, al fine di agevolare le operazioni di raccolta e di pulizia da parte degli addetti.
L'operatore deve comunque attenersi alle disposizioni dettate dagli agenti della Polizia Municipale addetti al mercato;
- b) di attenersi agli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività;
- c) di utilizzare solo ed esclusivamente la superficie assegnatagli;
- d) di non occupare, neanche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- e) di corrispondere nei termini stabiliti il canone di occupazione del suolo pubblico e ogni altra imposta connessa all'attività esercitata.
- f) di attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, relative all'attività di cui trattasi;

Nel caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai precedenti punti a-b-c-d-e, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni per la specifica violazione, non gli verrà conteggiata la presenza.

I sistemi di copertura delle attrezzature di vendita e della merce esposta (ombrelloni, tendoni, ecc.), devono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20, misurata dalla parte più bassa, e possono sporgere fino a 50 cm. oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura entro i predetti limiti deve essere mantenuta ad una altezza tale da non urtare gli avventori.

La merce deve essere esposta sopra banchi di vendita in modo ordinato e comunque sollevata dal suolo.

Si fa eccezione per quelle merci che per loro natura sono destinate a poggiare al suolo (ad esempio i mobili), che dovranno comunque essere collocate in modo ordinato all'interno dell'area di posteggio.

Per "orario massimo consentito per l'occupazione del posteggio" si intende l'effettivo posizionamento ed allestimento delle attrezzature di vendita, tale da consentire all'operatore di iniziare l'attività di vendita ed al pubblico di accedere al servizio.

Non costituisce pertanto occupazione di posteggio il solo posizionamento del veicolo presso l'area di posteggio.

E' vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. E' consentito, per le fiere che si svolgono nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purchè vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità. In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di venire a contatto con la fonte di calore.

Il richiamo del pubblico mediante l'uso di altoparlanti, megafoni e simili, nonchè il richiamo ad alta voce, potrà avvenire purchè il volume del suono sia mantenuto ad un livello tale da non arrecare disturbo al pubblico e agli altri operatori.

Agli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, alle condizioni di cui al comma che precede.

TITOLO VIII

AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 14

Definizione

Sono ammessi a fruire delle aree di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli (qui denominati anche agricoltori) comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o di capitali, consorzi, cooperative, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle CCIAA.

Art. 15

Assegnazione delle aree agli agricoltori

Per l'assegnazione delle aree agli agricoltori si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 2.4.2001, n. 32-2642, solo nel caso in cui i posteggi disponibili siano inferiori alle domande pervenute.

Ogni operatore non può occupare una superficie superiore a:

- mt. 5 in lunghezza e mt. 2,5 in profondità per l'area di Piazza Cavour;
- mt. 7 in lunghezza e mt. 4 in profondità per l'area di via Don Soleri.

Il personale addetto della Polizia Municipale potrà curare la disposizione dei banchi di vendita in ragione della loro ampiezza e dei generi commercializzati.

Art. 16 ***Comunicazione***

L'agricoltore che intende partecipare alla fiera deve trasmettere, unitamente alla domanda di partecipazione, la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228, valida per l'anno in corso.

Art. 17 ***Agricoltori - esposizione della merce***

La merce esposta per la vendita da parte dei produttori agricoli dovrà essere collocata in idonei contenitori collocati ad un livello minimo dal suolo secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.

L'operatore è tenuto a rispettare, nella collocazione della merce, le condizioni igienico-sanitarie prescritte dalle leggi in materia, e comunque a sistemare la merce e le attrezzature di vendita in modo ordinato e secondo le indicazioni degli incaricati del Comune.

Art. 18 ***Applicabilità delle norme agli agricoltori***

Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

TITOLO IX

SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 ***Sanzioni***

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove la sanzione non sia già prevista dalle leggi e dai regolamenti in vigore, si applica la sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 516,00.

Art. 21
Sospensione e trasferimento temporanei

La fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita, anche parzialmente, per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. A tal fine il Comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 22
Disposizioni finali e rinvio

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento comunale avente analogo oggetto.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/698, alla L.R. 28/99, alla normativa regionale in materia di commercio, al D.Lgs. 228/2001, nonché ogni altra disposizione di legge o regolamentare in vigore attinente l'argomento.

\\ambul\regolamenti\regolamento-fiere